



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Sono disoccupato per colpa del Coronavirus: cosa mi spetta?

Autore: Noemi Secci | 27/03/2020



*Disoccupazione e integrazioni salariali: le indennità a carico dell'Inps per chi ha dovuto interrompere l'attività lavorativa a causa dell'epidemia da Covid-19.*

L'attuale pandemia di coronavirus ha determinato la chiusura o la drastica

riduzione dell'attività di tutte le aziende: sono dunque moltissimi i dipendenti che hanno fatto le spese di questa terribile situazione.

Vero è che il cosiddetto decreto Cura Italia **[1]** prevede l'impossibilità di licenziare per giustificato motivo oggettivo per 60 giorni, a partire dal 18 marzo 2020: tuttavia, anche se il licenziamento per motivazioni economiche è precluso, di fatto, se il dipendente è obbligato a stare a casa perché l'azienda chiude o riduce notevolmente l'attività, si verifica l'impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione lavorativa, a seguito della quale non spetta alcuna retribuzione.

Come viene tutelato in questi casi il dipendente? Se la tua domanda è: “**Sono disoccupato per colpa del Coronavirus: cosa mi spetta?**”, devi sapere che, fortunatamente, sono stati predisposti numerosi strumenti eccezionali a sostegno del reddito dei lavoratori. Dalla cassa integrazione ordinaria, all'assegno ordinario, alla cassa integrazione in deroga, a ulteriori speciali indennità.

Se la tua attività non è stata semplicemente ridotta o sospesa, ma sei stato licenziato, ed il tuo licenziamento non rientra tra quelli preclusi, puoi ottenere l'indennità di disoccupazione dall'Inps: i termini per presentare le domande sono stati prorogati. Ma procediamo con ordine.

## **Proroga termini per la domanda di disoccupazione**

Iniziamo proprio dai lavoratori il cui rapporto è cessato, che non rientrano nelle ipotesi per le quali il licenziamento è precluso. Parliamo non solo dei lavoratori **dipendenti**, ma anche dei collaboratori, il cui committente potrebbe decidere di terminare il rapporto: i **lavoratori parasubordinati**, difatti, non hanno le stesse tutele dei dipendenti in materia di licenziamento.

Tuttavia, i lavoratori parasubordinati, così come i dipendenti, hanno diritto a percepire un'indennità di disoccupazione, in base ai requisiti di contribuzione posseduti, nel caso in cui perdano involontariamente l'impiego: l'indennità di disoccupazione spettante ai collaboratori è la **Dis-coll**, mentre ai lavoratori dipendenti spetta la **Naspi** (se operai agricoli, spetta la disoccupazione agricola).

Come funzionano queste indennità? Qui trovi:

- [la guida alla Naspi](#);
- [la guida alla Dis-coll](#);
- [la guida alla disoccupazione agricola](#).

Il Decreto Cura Italia, per agevolare la presentazione delle domande di Naspi, Dis-coll e di disoccupazione agricola ha previsto la proroga dei termini di presentazione delle domande d'indennità.

In particolare, per i rapporti cessati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità Naspi e Dis-coll è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni; ricordiamo che il termine decorre dalla data di **cessazione involontaria del rapporto di lavoro**.

Se le domande sono presentate oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno **riesaminate** d'ufficio.

È stata anche prevista la **proroga di 60 giorni** del termine (normalmente pari a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della Naspi anticipata per chi vuole mettersi in proprio (le domande respinte saranno riesaminate d'ufficio).

Prorogato di 60 giorni anche il termine per comunicare il reddito annuo presunto da parte dei beneficiari di Naspi e Dis-coll che svolgono un'attività lavorativa autonoma, subordinata o parasubordinata.

Infine, per le **domande di disoccupazione agricola** con competenza 2019, da presentarsi nell'anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020.

# Nuove integrazioni salariali

Quali tutele sono invece previste per chi non è stato licenziato, ma è costretto a casa perché l'attività aziendale è **ridotta** o **sospesa**? A questi lavoratori spettano le **integrazioni salariali**, cioè delle indennità da parte dell'Inps che integrano fino all'80% delle ore di lavoro perse.

Ecco quali sono gli **ammortizzatori sociali** previsti dal decreto cura Italia.

## Cassa integrazione ordinaria

La **cassa integrazione ordinaria**, con causale "emergenza Covid 19", spetta alla generalità delle aziende del settore industria, in particolare ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un massimo di **9 settimane** e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Non è richiesta un'anzianità lavorativa di 90 giorni, requisito normalmente previsto, in capo ai lavoratori, per fruire della Cig. La procedura di richiesta è semplificata, e non è dovuto il contributo addizionale per l'accesso al trattamento. Il periodo fruito non rientra nei limiti complessivi di fruizione delle integrazioni salariali.

L'integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro perse.

La cassa integrazione ordinaria per **emergenza coronavirus** è riconosciuta anche, a determinate condizioni, alle aziende in corso di fruizione di trattamenti di cassa integrazione straordinaria o di assegno di solidarietà.

## Assegno ordinario

Alle aziende aderenti al Fondo d'integrazione salariale Fis dell'Inps, con un numero di dipendenti tra 5 e 15, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, spetta l'**assegno ordinario** erogato dal fondo. Normalmente, questo trattamento è riconosciuto alle sole aziende con oltre 15 dipendenti: il decreto Cura Italia ha però previsto

l'ampliamento della tutela, a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il trattamento spetta per un massimo di **9 settimane** e deve riguardare i periodi entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

L'**integrazione salariale** ammonta all'80% della retribuzione spettante per le ore di lavoro perse.

L'assegno ordinario è riconosciuto anche alle aziende aderenti ai fondi bilaterali di settore ed ai fondi bilaterali alternativi.

## Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e Province autonome possono riconoscere ai datori di lavoro privato, non tutelati dagli strumenti di integrazione salariale, la **cassa integrazione in deroga**, in conseguenza dell'emergenza coronavirus.

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale, corrisposta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, sino a un massimo di 9 settimane.

La cassa integrazione in deroga, in base a quanto disposto dal decreto Cura Italia, può essere riconosciuta a tutte le imprese del settore privato, anche con un solo dipendente, che hanno avuto una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro a partire dal **23 febbraio 2020**. Sono compresi settore agricolo, pesca e Terzo settore. Sono esclusi dalla Cig in deroga i datori di lavoro domestico.

## Indennità per lavoratori stagionali

Il tuo rapporto di lavoro stagionale è cessato e non sei attualmente occupato? Grazie alle previsioni del decreto Cura Italia, ti viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a **600 euro**. Più precisamente, l'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore **turismo** e degli **stabilimenti termali**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito imponibile (non è tassata), è erogata dall'Inps, previa domanda.

## **Note**

**[1]** Art. 46 D.L. 18/2020.